

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. 32.

**Modifica e integrazione alla legge regionale 23 marzo 1973, n. 11. « Funzionamento delle Comunità Montane ».**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

**promulga**

la seguente legge:

**Articolo unico**

All'art. 4 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 11 aggiungere il seguente comma:

« Nel caso in cui la giunta della comunità montana assuma le funzioni del comitato di gestione dell'USL, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, e per l'esercizio delle stesse, essa viene integrata da due membri eletti dal consiglio della comunità montana in rappresentanza delle minoranze ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 2 maggio 1980

Tomelleri